



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 104/12/CSP

ESPOSTO DEL CANDIDATO SINDACO AL COMUNE DI VERONA LUIGI CASTELLETTI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE LA7) PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione Servizi e prodotti del 27 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica*" e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, e 20, comma 2;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*";

VISTA la delibera n. 243/10/CSP, recante "*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*";

VISTO l'esposto presentato in data 20 aprile 2012 (prot. n. 18869) dal signor Luigi Castelletti, candidato Sindaco al Comune di Verona alle prossime elezioni comunali del 6 e 7 maggio p.v., sostenuto dalle liste Popolo della libertà, Udc, Fli, Nuovo Psi, con il quale si denuncia la violazione degli articoli 1 e 2 della legge 22



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

febbraio 2000, n. 28 da parte della società Telecom Italia Media S.p.a., emittente televisiva in ambito nazionale La7, in relazione alla presenza in qualità di ospite del candidato Sindaco al Comune di Verona Flavio Tosi nelle trasmissioni “Coffee break” del 22 marzo 2012, “Otto e mezzo” del 5 aprile 2012 e “Omnibus” dell’11 aprile 2012, andate in onda successivamente alla data di convocazione dei comizi elettorali;

VISTA la memoria del 23 aprile 2012 (prot. n. 19261) inviata dalla società Telecom Italia Media S.p.A. in relazione alla richiesta di controdeduzioni del 20 aprile 2012 (prot. n. 18962), nella quale si evidenzia, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare, si rileva l’ambito esclusivamente locale della competizione elettorale in corso, come risulta dalla delibera n. 43/12/CSP dell’Autorità, recante le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in cui è espressamente stabilito che le previsioni ivi contenute non trovino applicazione ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali in cui non è prevista alcuna consultazione elettorale (articolo 1, comma 3);
- ne consegue che rispetto all’emittente televisiva La7, in quanto emittente nazionale, trovano applicazione solo le disposizioni relative ai periodi non elettorali e - con specifico riferimento al caso di specie - ai programmi di approfondimento informativo;
- la legge n. 28 del 2000 distingue nettamente la disciplina della comunicazione politica radiotelevisiva da quella per i programmi di informazione (articolo 2, comma 2) e tale distinzione è stata chiarita definitivamente dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 155/2002, in particolare affermando che le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione e che *“l’articolo 2 della legge 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione”*;
- l’emittente privata, in quanto “impresa di opinione”, è titolare di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall’articolo 21: secondo la richiamata giurisprudenza *“sottrarre ad imprese di opinione la libertà di cronaca politica e la relativa capacità di valutazione avrebbe il significato di vanificare l’importanza di quel regime pluralistico “esterno” dell’informazione radiotelevisiva, esplicazione del più generale principio del pluralismo al quale la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 826 del 1988, ha riconosciuto valore centrale in un ordinamento democratico. Così come privare le singole emittenti della libertà di esprimere le proprie opinioni politiche, da un lato, svuoterebbe di contenuti la liberalizzazione del settore radiotelevisivo e, dall’altro, realizzerebbe un livellamento “funzionale” di tutte le emittenti radiotelevisive, sia della Rai – che non è pubblica ma svolge servizio pubblico – che di quelle private, rendendo in tal modo irragionevole l’esistenza stessa di un sistema radiotelevisivo pubblico privato”*;
- per effetto di tale impostazione, l’articolo 2 della legge 28 del 2000 non può essere applicato alle fattispecie oggetto nell’esposto, inerente programmi di informazione: pertanto, nessuna violazione può essere imputata all’emittente televisiva La7;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- per mera completezza, si rileva come nei tre episodi oggetto di segnalazione il candidato Flavio Tosi, attuale Sindaco di Verona, abbia partecipato con un semplice collegamento e in relazione alla trattazione di temi di attualità e non certo relativi alla campagna elettorale in corso a Verona;

- in particolare, la puntata di "Coffee break" del 22 marzo 2012 è stata incentrata sul tema della tesoreria unica e dei relativi impatti sulle tesorerie comunali a valle della manovra Monti; la puntata del programma "Otto e mezzo" del 5 aprile 2012 ha trattato una notizia dirompente nel panorama politico italiano: le dimissioni di Umberto Bossi da segretario della Lega nord; infine, la puntata di Omnibus dell'11 aprile 2012, nella parte che interessa, è stata incentrata sul tema delle indagini avviate dalla magistratura sui presunti fondi occulti della Lega nord e della possibile successione al vertice di Roberto Maroni;

- pertanto, la lamentata sovraesposizione mediatica del candidato Sindaco Flavio Tosi trova giustificazione nel nuovo ciclo della Lega nord: è in relazione al suo ruolo e alla sua pregressa posizione rispetto a quei vertici della Lega che partecipa ai programmi di informazione nazionale;

VISTA la propria delibera n. 89/12/CSP del 20 aprile 2012 con la quale la società Telecom Italia Media S.p.a., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale La7, è stata richiamata a garantire nei programmi di informazione i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento tra i soggetti politici candidati nelle competizioni elettorali in corso;

CONSIDERATO che la citata delibera n. 89/12/CSP è stata adottata a conclusione del procedimento avviato a seguito dell'esposto presentato dal Consigliere regionale del Veneto On. Valdegamberi in data 10 aprile 2012 nel quale l'esponente lamentava l'intervenuta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'emittente La7 in relazione alla presenza del Sindaco Flavio Tosi nella trasmissione "Otto e mezzo" andata in onda lo scorso 5 aprile;

RITENUTA la parziale coincidenza della violazione lamentata dal candidato Sindaco Luigi Castelletti con quella denunciata dall'On. Valdegamberi già oggetto di valutazione da parte dell'Autorità nella richiamata delibera n. 89/12/CSP in relazione alla presenza del Sindaco Flavio Tosi nella puntata del programma "Otto e mezzo";

RILEVATO che dai dati del monitoraggio dell'Autorità risulta la presenza del Sindaco Flavio Tosi, candidato al Comune di Verona alle prossime elezioni, nelle altre trasmissioni oggetto dell'esposto;

RILEVATO in particolare che nella trasmissione "Coffee break" del 22 marzo 2012 sono stati trattati vari argomenti legati all'attualità della cronaca tra cui quello delle elezioni comunali a Verona e che nel programma "Omnibus" andato in onda l'11 aprile 2012 sono stati affrontati i temi dell'inchiesta sulla Lega Nord, della sfilata a



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Bergamo dell' "orgoglio leghista", del finanziamento pubblico ai partiti, della riforma della legge elettorale, del futuro della Lega;

RITENUTO, alla luce del quadro normativo vigente, che il rispetto dei principi in materia di informazione postula comunque l'esigenza di assicurare, fatta salva la libertà editoriale e la notiziabilità degli eventi, l'equilibrio delle presenze e la parità di trattamento evitando di determinare situazioni di squilibrio tra i soggetti candidati alle prossime elezioni comunali;

RITENUTO pertanto che l'Autorità con la citata delibera n. 89/12/CSP abbia già provveduto in merito ai fatti segnalati nell'esposto *de quo*;

RITENUTO che la società Telecom Italia Media è stata richiamata a garantire nei programmi di informazione i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento tra i soggetti politici candidati nelle competizioni elettorali in corso e che l'Autorità, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, si è riservata di verificare l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei programmi e in caso di inottemperanza adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione dei Commissari, Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

la trasmissione della delibera n. 89/12/CSP del 20 aprile 2012 al soggetto politico segnalante, signor Luigi Castelletti.

Roma, 27 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

104/12/CSP